

REGOLAMENTO (CEE) N. 3041/89 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1989****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 2327/89 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/89 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88; che tale regolamento dispone in particolare l'attribuzione dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel 1987 e nel 1988; che negli altri casi i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2327/89 superano i quantitativi disponibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

dello stesso regolamento; che stando così le cose è opportuno ridurre in proporzione i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titolo d'importazione presentata conformemente al regolamento (CEE) n. 2327/89 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 43,650 kg/t importata nel 1987 e nel 1988 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2327/89;
- b) 88,050 kg/t importata nel 1988 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2327/89 per il Portogallo;
- c) 7,517 t per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2327/89.

2. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione a decorrere dal 10 ottobre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 67.⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 6. 9. 1989, pag. 6.